

DELIBERAZIONE 29 SETTEMBRE 2016
538/2016/R/EEL

REVISIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA DELL'ENERGIA ELETTRICA E DELLA REGOLAZIONE DEL MEDESIMO SERVIZIO, PER IL BIENNIO 2017-2018

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 29 settembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la legge 3 agosto 2007, n.125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge 125/07);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007 (di seguito: decreto 23 novembre 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 ottobre 2010 (di seguito: decreto 21 ottobre 2010);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 novembre 2013 (di seguito: decreto 6 novembre 2013);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 21 dicembre 2007, n. 337/07 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 337/07);
- la deliberazione dell'Autorità 20 settembre 2012, 370/2012/R/eel e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 370/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2012, 519/2012/R/eel e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2013, 436/2013/I/eel (di seguito: deliberazione 436/2013/I/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2013, 456/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 456/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 487/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 aprile 2016, 208/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 208/2016/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, approvato con deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- il documento per la consultazione 28 luglio 2016, 446/2016/R/eel recante *Revisione delle modalità e tempistiche relative alla risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto per inadempimento dell’utente relativo e all’attivazione dei servizi di ultima istanza per i clienti finali nel mercato libero* (di seguito: documento per la consultazione 446/2016/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 4, della legge 125/07, ha istituito il servizio di salvaguardia per i clienti finali che hanno autocertificato di non rientrare nel servizio di maggior tutela, di cui al comma 2 della medesima legge e che si trovano senza un fornitore nel mercato libero o che non abbiano scelto il proprio fornitore;
- il medesimo articolo 1, comma 4, della legge 125/07, ha previsto che:
 - il servizio di salvaguardia sia assegnato mediante procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero;
 - il Ministro dello Sviluppo Economico emani indirizzi e, su proposta dell’Autorità, adotti disposizioni per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali che ne hanno i requisiti;
- il decreto 23 novembre 2007 ha definito le modalità e i criteri per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti che ne hanno i requisiti, prevedendo tra l’altro che il periodo di esercizio del servizio di salvaguardia dei soggetti selezionati sia fissato pari a 2 anni;
- il decreto 21 ottobre 2010 ha successivamente previsto che:
 - in via transitoria, il periodo di esercizio successivo del servizio di salvaguardia fosse posto pari a tre anni, in luogo dei due inizialmente previsti, prevedendo pertanto l’assegnazione del servizio per il periodo 2011 – 2013;
 - l’Autorità definisse un meccanismo per la reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili relativi ai clienti finali non disalimentabili (di seguito: meccanismo di reintegrazione), per i quali l’esercente la salvaguardia è obbligato a proseguire la fornitura anche a fronte del mancato pagamento delle fatture;
- il decreto 6 novembre 2013, anche tenendo conto della proposta dell’Autorità formulata con deliberazione 436/2013/I/eel, ha esteso, nuovamente in via

transitoria, la durata per l'assegnazione del servizio di salvaguardia, prevedendo un'assegnazione per il periodo 2014-2016;

- conseguentemente, in relazione alle prossime procedure di assegnazione del servizio, la durata di detta assegnazione risulta pari a due anni (2017-2018), come inizialmente previsto dal decreto 23 novembre 2007.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la deliberazione 337/07 (di seguito: disciplina base della salvaguardia) regola le modalità per l'espletamento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di salvaguardia in coerenza con quanto previsto dal decreto 23 novembre 2007; le disposizioni inizialmente adottate sono state successivamente riviste in occasione delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di salvaguardia per i periodi temporali successivi al primo, ed in particolare per il periodo di esercizio del servizio 2014-2016;
- la disciplina base della salvaguardia, tra l'altro:
 - prevede che entro il 15 settembre di ogni anno in cui hanno luogo le procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio, l'Autorità verifichi ed eventualmente modifichi la composizione delle aree territoriali di cui all'articolo 3 e dei criteri procedurali per la selezione degli esercenti la salvaguardia di cui all'articolo 6 della richiamata deliberazione, tenuto conto del quadro concorrenziale della vendita al dettaglio, dell'evoluzione dell'assetto di mercato e della numerosità e della localizzazione dei clienti attesi in regime di salvaguardia;
 - disciplina obblighi informativi in capo agli esercenti la salvaguardia in carica e alle imprese distributrici, funzionali all'esecuzione delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio per il periodo successivo;
 - individua le tempistiche per lo svolgimento delle procedure concorsuali, i requisiti minimi dei partecipanti e le garanzie che gli stessi sono tenuti a rilasciare in relazione alla loro partecipazione alla procedura concorsuale e all'erogazione del servizio, nel caso di avvenuta assegnazione;
- la definizione delle aree territoriali avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto 23 novembre 2007 che prevede che:
 - in ciascuna area territoriale il numero dei punti di prelievo, o i consumi complessivi dei clienti aventi titolo alla salvaguardia, sia sufficientemente omogeneo e comunque tale da garantire la copertura dei costi fissi del servizio;
 - ciascuna area territoriale comprenda punti di prelievo appartenenti a una medesima zona di mercato, oppure comprenda tutti i punti di prelievo appartenenti a più zone di mercato;
 - ciascuna area territoriale comprenda tutti i punti di prelievo appartenenti a una o più regioni;
- la definizione delle aree territoriali effettuata dall'Autorità mira a perseguire, anche in coerenza con il dettato della legge 481/95, la promozione della concorrenza e

l'efficienza del servizio di salvaguardia; a tal fine la definizione è effettuata tenuto conto:

- dell'omogeneità, tra le aree territoriali, della dimensione in termini di energia elettrica fornita ai clienti finali aventi diritto alla salvaguardia, di quella effettivamente fornita e dei punti di prelievo serviti;
- del raggiungimento di una dimensione minima tale da assicurare la copertura dei costi fissi, individuata a partire dalla definizione delle aree territoriali per i periodi di esercizio della salvaguardia passati e attuale;
- dell'omogeneità, per quanto possibile, all'interno delle singole aree, dell'incidenza della morosità, misurata in termini di tasso di mancato incasso delle fatture trascorso un determinato periodo di tempo (*unpaid ratio*);
- la messa a disposizione di informazioni da parte degli esercenti la salvaguardia ai partecipanti alle procedure concorsuali mira a minimizzare il vantaggio informativo degli attuali esercenti rispetto alla generalità degli operatori; peraltro alcune di tali informazioni, anche alla luce dell'evoluzione regolatoria intervenuta, risultano già nella disponibilità del Sistema informativo integrato (di seguito: SII);
- il possesso di requisiti minimi da parte degli operatori che partecipano alle procedure concorsuali mira a garantire, nel rispetto della promozione della più ampia partecipazione a dette procedure, la selezione di soggetti qualificati per lo svolgimento continuativo di un servizio, quale quello di salvaguardia, che comporta determinati obblighi di servizio pubblico; il servizio di salvaguardia, infatti, mira a tutelare rilevanti interessi pubblici connessi con la garanzia della continuità della fornitura di clienti finali che restano, per qualunque motivo, sprovvisti di un fornitore sul libero mercato;
- in relazione al requisito relativo al possesso di un giudizio sulla rischiosità futura da parte del soggetto che partecipa alle procedure concorsuali o da parte della società controllante il medesimo, è giunta agli Uffici dell'Autorità una richiesta di chiarimento in merito alla possibilità di partecipazione nel caso in cui, in assenza di un singolo soggetto in posizione di controllo, il sopramenzionato giudizio relativo alla rischiosità futura sia soddisfatto da società non controllanti che però detengano, congiuntamente, una partecipazione maggioritaria o totalitaria nella società istante;
- la norma originaria mira a consentire che una società, sprovvista di un proprio giudizio sulla rischiosità futura, possa nondimeno partecipare alla procedura concorsuale se adeguatamente garantita dalle società che ne detengono le azioni, posto che, in assenza di una singola società controllante, siano individuati requisiti proporzionati a questo scopo;
- ancora con riferimento ai requisiti, risulta particolarmente rilevante la capacità dell'esercente la salvaguardia di far fronte agli adempimenti previsti dai contratti di dispacciamento (funzionali all'esecuzione fisica dei propri contratti di fornitura e dei contratti di approvvigionamento all'ingrosso) e di trasporto, con particolare riferimento ai pagamenti dei corrispettivi e alla relativa prestazione delle garanzie contrattualmente previste;
- il TIV, in relazione ai servizi di dispacciamento e di trasporto, prevede che i relativi contratti riguardanti i clienti finali del servizio di salvaguardia siano distinti dai

contratti relativi ai clienti finali serviti nel mercato libero dall'esercente il servizio o dagli eventuali soggetti mandatari del medesimo; inoltre, il contratto per il servizio di dispacciamento, redatto in conformità al Codice di Rete predisposto da Terna e approvato dall'Autorità, prevede che l'utente del dispacciamento sia tenuto a rinnovare la garanzia con almeno 45 giorni di anticipo rispetto al 31 dicembre dell'anno validità del contratto;

- il TIV reca altresì disposizioni aventi ad oggetto la regolazione del servizio di salvaguardia individuando, tra l'altro, gli obblighi informativi per consentire l'operatività del nuovo esercente la salvaguardia;
- la deliberazione 487/2015/R/eel ha rivisto la regolazione del processo di *switching* nel mercato elettrico, prevedendo, tra l'altro:
 - l'attribuzione al SII della responsabilità dell'esecuzione del processo di *switching* e la riduzione delle relative tempistiche a tre settimane, in modo tale che la richiesta di *switching* avente decorrenza il primo giorno del mese potrà essere formulata fino al giorno 10 del mese precedente;
 - il mantenimento in capo all'impresa distributrice delle attività di rilevazione e di messa a disposizione dei dati di misura funzionali all'avvio della fornitura e delle attività di energizzazione e disattivazione di punti di prelievo, prevedendo che gli esiti di tali attività siano altresì trasmessi al SII;
- la deliberazione 208/2016/R/eel, nell'introdurre disposizioni funzionali all'avvio della riforma del processo di *switching* nel mercato *retail* elettrico attraverso l'utilizzo del SII, ha rimandato a successivo provvedimento l'adeguamento degli obblighi informativi cui sono soggetti gli esercenti la salvaguardia uscenti rispetto a quelli entranti all'atto di avvicendamenti che seguono le procedure concorsuali per la loro identificazione;
- il documento per la consultazione 446/2016/R/eel ha illustrato gli orientamenti dell'Autorità in merito alla revisione delle modalità e tempistiche relative alla risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto per inadempimento dell'utente relativo e all'attivazione dei servizi di ultima istanza per i clienti finali nel mercato elettrico, in cui è stato indicato che le nuove previsioni entreranno in vigore all'1 gennaio 2017, anche compatibilmente con l'operatività dei nuovi esercenti la salvaguardia, individuati in esito alle prossime procedure concorsuali; nel medesimo documento per la consultazione è stato indicato che, al fine di valutare compiutamente gli aspetti rilevanti, il termine del 15 settembre, entro il quale, in base alle richiamate disposizioni della disciplina base della salvaguardia, hanno luogo le eventuali modifiche delle aree territoriali per l'erogazione del servizio e dei criteri procedurali per la selezione degli esercenti, potesse essere procrastinato alla fine del mese di settembre;
- nel corso del mese di novembre 2016 avranno luogo le procedure concorsuali per la nuova assegnazione del servizio di salvaguardia, in vista delle quali si rende necessaria una revisione della disciplina del servizio di salvaguardia anche al fine di tenere conto dell'evoluzione regolatoria intercorsa rispetto alla precedente assegnazione che ha avuto luogo nel mese di novembre 2013;

- ai sensi del richiamato decreto 21 ottobre 2010, la deliberazione 370/2012/R/eel, con riferimento agli esercizi della salvaguardia dall'1 maggio 2008 al 31 dicembre 2013, e la deliberazione 456/2013/R/eel, con riferimento al periodo 2014-2016, hanno definito il meccanismo di reintegrazione.

RITENUTO CHE:

- dall'analisi delle informazioni disponibili circa il servizio di salvaguardia, derivate dal monitoraggio dei dati trasmessi dagli esercenti la salvaguardia ai sensi del TIV, le attuali aree risultino al momento coerenti con i criteri per la loro definizione sopra riportati; analogamente, che tale analisi permetta di confermare i criteri procedurali di selezione degli esercenti la salvaguardia attualmente definiti dalla disciplina base della salvaguardia;
- sia pertanto opportuno confermare le attuali previsioni di cui alla disciplina base della salvaguardia;
- sia opportuno rivedere gli obblighi informativi in capo agli esercenti la salvaguardia in carica, funzionali all'esecuzione delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio per il periodo successivo, per tenere conto dell'attuale disponibilità di alcune delle informazioni di cui al citato comma presso il SII;
- in relazione al caso in cui, in assenza di un singolo soggetto in posizione di controllo, il giudizio sulla rischiosità futura sia soddisfatto da società non controllanti che però detengano una partecipazione nella società che intende partecipare alle procedure concorsuali sufficiente a esercitarne, congiuntamente, il controllo, la società che partecipa alle procedure concorsuali debba essere in possesso di una lettera di garanzia rilasciata congiuntamente da tali società che esprima l'impegno, da parte di queste ultime, a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto del soggetto istante, in maniera del tutto analoga a quanto previsto in presenza di un unico soggetto controllante;
- sia pertanto opportuno adeguare i requisiti relativi alle garanzie da presentare, alla luce di quanto sopra osservato;
- sia altresì opportuno adeguare i predetti requisiti al fine di tenere conto dell'avvenuto versamento delle garanzie per il contratto per il servizio di dispacciamento, sia nei casi in cui l'esercente la salvaguardia se ne intesti la titolarità, sia nei casi in cui ricorra a un soggetto mandatario per la sua sottoscrizione;
- sia necessario modificare il TIV per integrare le norme atte a permettere l'avvicendamento tra esercenti la salvaguardia a seguito delle procedure concorsuali al fine di tenere conto dell'operatività del SII nell'ambito del processo di *switching* nonché della modifica delle tempistiche del suddetto processo;
- sia pertanto necessario rivedere le tempistiche previste dalla disciplina base della salvaguardia per lo svolgimento delle procedure concorsuali al fine di tenere conto del presente provvedimento;

- sia opportuno, con riferimento al meccanismo di reintegrazione, confermare anche per i periodi di esercizio della salvaguardia a partire dal 2017, i criteri e le modalità applicative definite con la deliberazione 456/2013/R/eel

DELIBERA

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano, ove compatibili, le definizioni di cui al TIV, alla deliberazione 337/07, alla deliberazione 370/2012/R/eel e la seguente ulteriore definizione:
- **TIUC** è il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione.

Articolo 2

Reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili connessi ai clienti non disalimentabili del servizio di salvaguardia

- 2.1 Il presente articolo disciplina il meccanismo per la reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili connessi ai clienti non disalimentabili del servizio di salvaguardia, con riferimento al periodo di esercizio del servizio di salvaguardia erogato a partire dall’1 gennaio 2017.
- 2.2 Con riferimento a ciascun anno del periodo di esercizio del servizio di salvaguardia di cui al comma 2.1, per ciascun *i*-esimo esercente la salvaguardia, gli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione sono fissati dalla seguente formula:

$$O_i^{AMM} = CNR_i + OCC_i + 0,9 * OL_i$$

dove:

- a) CNR_i è l’ammontare del credito non riscosso dell’*i*-esimo esercente, pari agli importi fatturati ai clienti finali non disalimentabili serviti nell’ambito del servizio di salvaguardia, valorizzati al netto degli importi riscossi direttamente dai clienti finali, anche parzialmente, nonché dei crediti eventualmente ceduti, e comprensivi degli interessi di mora fatturati ai clienti finali; i crediti sono al netto degli ammontari relativi all’IVA in tutti i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, l’esercente ha titolo a

presentare richiesta di rimborso o a effettuare il versamento al momento dell'incasso;

- b) OCC_i sono gli oneri sostenuti per la cessione dei crediti dall' esercente i -esimo, corrispondenti alle spese generali di gestione della pratica nonché agli eventuali corrispettivi pagati dal cedente a favore dei cessionari, comprensivi degli eventuali sconti sul credito oggetto della cessione;
- c) OL_i sono oneri legali corrispondenti alle spese di carattere legale eventualmente sostenute, dall' i -esimo esercente, per le attività di recupero crediti a seguito della costituzione in mora.

2.3 Ai fini della quantificazione del livello degli oneri ammessi di cui al comma 2.2:

- a) i crediti non riscossi devono essere relativi a fatture emesse da almeno 12 (dodici) mesi alla data della comunicazione dei cui al comma 2.10, lettera b);
- b) l' esercente deve avere effettuato la costituzione in mora secondo le modalità di cui all' articolo 3 del TIMOE, dei crediti e, nel caso di clienti inadempienti sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati insolventi, aver effettuato le azioni previste dalla normativa primaria a tutela del credito;
- c) ai fini della gestione efficiente del credito l' esercente deve, se possibile, prevedere la rateizzazione degli importi non riscossi;
- d) l' ammontare dei crediti non riscossi CNR_i comprende anche gli importi fatturati a clienti finali disalimentabili per i quali non è stata possibile la sospensione del punto di prelievo, a seguito di atti di pubbliche autorità che ne hanno impedito la disalimentazione, relativamente al periodo in cui gli effetti dei suddetti atti sono efficaci;
- e) gli oneri di cessione del credito sono ammissibili qualora l' esercente la salvaguardia evidenzi che l' individuazione sia avvenuta considerando le offerte di più controparti e selezionando la più efficiente;
- f) la quota massima di oneri legali ammissibile deve essere non superiore al 20% del CNR_i ;
- g) l' ammontare dei crediti non riscossi CNR_i può comprendere anche importi oggetto di rateizzazione relativi ai clienti cui si applica il meccanismo di reintegrazione, attualizzati al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 3,5 punti percentuali, rispetto al periodo in cui si prevede, coerentemente con la scadenza delle rate, che i relativi eventuali incassi saranno versati alla CSEA;
- h) l' ammontare dei crediti non riscossi CNR_i di ciascun anno non comprende gli importi oggetto di rateizzazione eventualmente già considerati, ai sensi della precedente lettera g), nel calcolo del CNR_i di anni precedenti;
- i) gli oneri relativi agli importi fatturati e successivamente oggetto di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito col cliente finale, per la quota parte del valore dell' importo rinunciato dall' esercente la salvaguardia, sono ammessi al meccanismo e computati nell' ambito del CNR_i per il 100% del loro valore qualora l' importo incassato dall' esercente la

salvaguardia in seguito all'accordo sia almeno pari al 50% degli importi indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione; diversamente, sono ammessi per il 100% del loro valore per la quota oggetto di transazione fino al 50% degli importi indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione e per il 90% del loro valore per la quota residua oggetto di transazione.

- 2.4 In relazione a ciascun anno del periodo di esercizio del servizio di salvaguardia di cui al comma 2.1, ciascun esercente ha diritto ad incassare dalla CSEA, se positivo, o è tenuto a versare alla CSEA, se negativo, l'ammontare di reintegrazione determinato in base alla seguente formula:

$$AR_i \begin{cases} 0,9 * (O_i^{AMM} - A_{SALi}) & \text{se } O_i^{AMM} < A_{SALi} \\ \min\{(O_i^{AMM} - A_{SALi}); (O_i^{AMM} - A_{SALi} + (\beta\Omega_{1i} - \Omega_i) * E_i^{RIL-MECC})\} & \text{se } O_i^{AMM} \geq A_{SALi} \text{ e } O_i^{AMM} < 0,5 * CR_{SALi} \\ \min\{0,9 * (O_i^{AMM} - A_{SALi}); (O_i^{AMM} - A_{SALi} + (\beta\Omega_{1i} - \Omega_i) * E_i^{RIL-MECC})\} & \text{se } O_i^{AMM} \geq A_{SALi} \text{ e } O_i^{AMM} \geq 0,5 * CR_{SALi} \end{cases}$$

dove:

- O_i^{AMM} sono gli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione determinati ai sensi del comma 2.2;
 - A_{SALi} è l'ammontare di riferimento degli oneri della morosità dei clienti finali non disalimentabili in salvaguardia, determinato ai sensi del comma 2.9;
 - CR_{SALi} è il totale degli importi indicati, al momento dell'emissione, nelle fatture dall'esercente i -esimo relative ai crediti ammessi al meccanismo di reintegrazione, inclusi gli importi oggetto di rateizzazione considerati nel calcolo del CNR_i del medesimo anno ai sensi del comma 2.3, lettera g), ed esclusi gli importi di cui al comma 2.3, lettera h);
 - Ω_i è l' Ω medio associato all'esercente i -esimo, calcolato come media degli Ω offerti dal medesimo esercente in ciascuna area territoriale ponderata per l'energia elettrica $E_i^{RIL-MECC}$ in ciascuna area territoriale;
 - Ω_{1i} è, con riferimento all'esercente i -esimo, il parametro determinato sulla base dei criteri di cui al comma 2.5;
 - β è il coefficiente di incremento del parametro ammesso Ω_1 pari a 1,1;
 - $E_i^{RIL-MECC}$ è l'energia rilevante ai fini del meccanismo pari al totale dell'energia prelevata dai clienti finali, in relazione ai quali sono definiti gli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione ai sensi del comma 2.2, determinata ai sensi del comma 2.8.
- 2.5 Ai fini della determinazione del parametro Ω_i l'Autorità:
- utilizza i dati a disposizione ai sensi della disciplina del TIUC e le informazioni eventualmente fornite dagli esercenti la salvaguardia;
 - considera i costi relativi alla gestione dei clienti finali, ivi inclusa la quota relativa ai costi di sbilanciamento sostenuti, nonché l'equa remunerazione del capitale investito netto e non comprende i costi relativi alla gestione

- del rischio creditizio dei clienti finali non disalimentabili, in quanto coperta dal meccanismo di reintegrazione;
- c) per i costi relativi alla gestione dei clienti finali, determina il livello dei costi di commercializzazione sulla base dei costi della produzione rettificati degli importi relativi ai costi di approvvigionamento, dispacciamento – diversi dagli oneri di sbilanciamento - e trasporto nonché degli importi di natura straordinaria, degli oneri relativi ai contenziosi con l’Autorità, degli accantonamenti operati per norme tributarie, delle imposte sul reddito e delle sanzioni;
 - d) per la determinazione dell’equa remunerazione del capitale investito netto, determina:
 - i) il livello del capitale investito netto rettificato sulla base di un livello standard di capitale circolante netto, determinato considerando lo scoperto dei clienti finali, tenuto conto dell’applicazione degli interessi di mora nei casi di ritardo di pagamento;
 - ii) il tasso di remunerazione del capitale netto investito sulla base della metodologia del *Weighted Average Cost of Capital*, WACC nominale.
- 2.6 Qualora le determinazioni di cui al comma 2.5 risultassero superiori al rapporto $\frac{\Omega_i}{\beta}$, ai fini della determinazione dell’ammontare AR_i il valore del parametro Ω_i è posto pari al suddetto rapporto.
- 2.7 Per permettere la determinazione dei parametri Ω_i gli esercenti la salvaguardia sono tenuti a fornire alla Direzione Mercati dell’Autorità, secondo le tempistiche dalla medesima definite, le eventuali ulteriori informazioni ritenute a tal fine necessarie.
- 2.8 L’energia rilevante ai fini del meccanismo $E_i^{RIL-MECC}$ è pari alla somma di:
- a) l’energia elettrica prelevata dai clienti finali e relativa a importi non pagati in relazione ai quali è definito l’ammontare del credito non riscosso CNR_i , di cui al comma 2.2;
 - b) l’energia elettrica prelevata dai clienti finali e corrispondente agli importi oggetto di sconti sui crediti oggetto di cessione considerati negli OCC_i , di cui al comma 2.2.
- 2.9 L’ammontare di riferimento A_{SAL_i} è pari, per ciascun i -esimo esercente a:
- $$A_{SAL_i} = C_{SAL} * E_{SAL_i}^{ND}$$
- dove:
- a) C_{SAL} è il corrispettivo, di cui al comma 29.11 del TIV, a copertura dei costi relativi al meccanismo per la reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili;
 - b) $E_{SAL_i}^{ND}$ è l’energia elettrica prelevata nell’anno solare cui si riferisce il meccanismo di reintegrazione dai punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali non disalimentabili e dei clienti di cui al comma 2.3, lettera d) serviti in salvaguardia dall’ercente i -esimo, inclusa l’energia relativa agli

- importi oggetto di rateizzazione considerati nel calcolo del CNR_i del medesimo anno ai sensi del comma 2.3, lettera g), ed esclusa quella relativa agli importi di cui al comma 2.3, lettera h).
- 2.10 Ai fini dell'espletamento delle attività connesse al meccanismo di reintegrazione:
- a) la CSEA entro il 30 settembre di ogni anno, a partire dall'anno 2019, pubblica sul proprio sito internet il modello per la trasmissione, da parte degli esercenti la salvaguardia, delle informazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'ammontare da riconoscere con riferimento al secondo anno solare precedente e alle variazioni di importi relativi ad anni ancora precedenti;
 - b) ciascun esercente la salvaguardia comunica alla CSEA entro il 30 novembre di ciascun anno, a partire dall'anno 2019:
 - i) le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'ammontare da riconoscere relativamente al secondo anno solare precedente;
 - ii) le variazioni delle grandezze rilevanti che concorrono alla quantificazione dell'ammontare di reintegrazione di cui al comma 2.4, relative ad anni per i quali detta quantificazione ha già avuto luogo.
- 2.11 Nella comunicazione di cui al precedente comma 2.10, lettera b), gli esercenti la salvaguardia indicano separatamente la variazione de:
- a) i crediti non riscossi CNR_i , inclusi gli interessi di mora, con separata evidenza del credito originario, degli eventuali importi direttamente riscossi dai clienti finali, del credito eventualmente oggetto di cessione, degli importi relativi all'IVA precedentemente versata per cui l'esercente ha ottenuto il rimborso e dell'IVA versata per cui aveva precedentemente ottenuto la sospensione;
 - b) gli oneri di cessione OCC_i ;
 - c) gli oneri legali OL_i ;
 - d) l'energia elettrica $E^{RIL-MECC}_i$ con separata evidenza dell'energia elettrica relativa agli importi di cui alla lettera f);
 - e) l'energia elettrica E^{ND}_{SALi} con separata evidenza dell'energia elettrica relativa agli importi di cui alla lettera f);
 - f) gli importi oggetto di rateizzazione considerati nel calcolo del CNR_i del medesimo anno ai sensi del comma 2.3, lettera g), e gli importi di cui al comma 2.3, lettera h), con separata evidenza del credito originario e degli eventuali importi direttamente riscossi dai clienti finali.
- 2.12 Nel caso in cui un esercente non rispetti i termini di cui al comma 2.10, la CSEA provvede a calcolare l'ammontare di reintegrazione utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare eventualmente dovuto all'esercente la salvaguardia inadempiente e, viceversa, di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso.
- 2.13 La CSEA procede a:

- a) determinare i livelli dell'ammontare AR_i relativi all'anno solare cui si riferisce il meccanismo di reintegrazione, prevedendo che, in relazione ai meccanismi precedentemente quantificati i livelli dell'ammontare AR_i :
 - i) siano rideterminati al fine di tener conto delle comunicazioni pervenute nei primi cinque anni dalla prima determinazione del meccanismo di reintegrazione;
 - ii) siano aggiornati per tenere conto delle comunicazioni pervenute successivamente ai termini indicati al precedente punto i), senza verificare nuovamente quale delle condizioni della formula di cui al comma 2.4 sia applicabile;
 - b) regolare, entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dall'anno 2019, con gli esercenti la salvaguardia le partite economiche risultanti dalle determinazioni relative al meccanismo di reintegrazione;
 - c) comunicare all'Autorità, entro il 15 febbraio di ogni anno, a partire dall'anno 2020, gli ammontari AR_i riconosciuti a ciascun esercente la salvaguardia, indicando separatamente la quota riconosciuta in relazione alle rettifiche comunicate ai sensi del comma 2.10, lettera b), punto ii).
- 2.14 Con riferimento agli importi oggetto di rateizzazione considerati nel calcolo del CNR_i di anni precedenti ai sensi del comma 2.3, lettera g) ed in seguito incassati, l'esercente riconosce alla CSEA, oltre alle partite economiche di cui al comma 2.13, lettera b), gli interessi calcolati su un tasso d'interesse pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 3,5 punti percentuali.
- 2.15 Ai fini delle regolazioni di cui al comma 2.13, lettera b) la CSEA utilizza il Conto meccanismo di reintegrazione di cui all'articolo 63 del TIT.
- 2.16 Nel caso in cui i versamenti delle somme dovute alla CSEA in relazione al meccanismo di reintegrazione non vengano completati entro i termini previsti dal comma 2.13, lettera b), l'esercente la salvaguardia riconosce alla CSEA, un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di:
- a) 3,5 punti percentuali, per ritardi fino a 45 giorni;
 - b) 8 punti percentuali per ritardi superiori a 45 giorni, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996 calcolato a partire dal tasso TEGM relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 100.000 euro.
- 2.17 Nel caso in cui le liquidazioni delle somme dovute dalla CSEA in relazione al meccanismo di reintegrazione non vengano completate entro i termini previsti dal comma 2.13, lettera b), la CSEA riconosce un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, con un minimo pari allo 0,5%.
- 2.18 Le informazioni trasmesse alla CSEA dagli esercenti la salvaguardia ai sensi del comma 2.10, lettera b):
- a) costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, con particolare riferimento alle condizioni di cui al comma 2.3;

- b) devono essere accompagnate da una relazione della società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società, indicata nella comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIUC. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio.
- 2.19 Qualora, successivamente alle determinazioni compiute dalla CSEA ai sensi del comma 2.12, l'esercente la salvaguardia invii i dati necessari al calcolo dell'ammontare del meccanismo di reintegrazione, la CSEA provvede alla determinazione dell'importo riconosciuto e applica una indennità amministrativa a carico dell'esercente medesimo, pari all'1% del valore assoluto della differenza tra le determinazioni degli importi compiute dalla CSEA:
- a) ai sensi del comma 2.12;
 - b) sulla base dei dati inviati dall'esercente successivamente alla determinazione di cui alla precedente lettera a).

Articolo 3

Modificazioni alla deliberazione 337/07

- 3.1 La deliberazione 337/07 è modificata nei termini di seguito indicati:
- a) all'articolo 1, al comma 1.1:
 - i. la definizione "la Cassa" è sostituita dalla seguente definizione:
"• **CSEA** è la Cassa per i servizi energetici e ambientali;";
 - ii. la definizione di "deliberazione 456/2013/R/eel" è soppressa e al suo posto è inserita la seguente definizione:
"• **deliberazione 538/2016/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2016, 538/2016/R/eel;";
 - b) all'articolo 3, comma 3.2 le parole "15 settembre" sono sostituite dalle parole "30 settembre";
 - c) l'articolo 4, è modificato come segue:
 - i. il comma 4.1 è sostituito con il seguente comma:
"4.1 Entro il 9 novembre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali, gli esercenti la salvaguardia trasmettono all'Acquirente Unico secondo le modalità dal medesimo definite, distintamente per ciascuna regione:
 - a) la percentuale, rispetto al totale, dei punti di prelievo e del fatturato corrispondenti ai clienti finali non disalimentabili, con riferimento all'ultimo mese dell'anno in cui si svolgono le procedure concorsuali per cui il dato risulta disponibile;
 - b) il fatturato complessivo relativo al mese a cui si riferiscono le informazioni di cui alla precedente lettera a);
 - c) con riferimento all'ultimo mese dell'anno in cui si svolgono le procedure concorsuali per cui il dato risulta disponibile, la percentuale di mancato incasso delle fatture emesse nel

- ventiquattresimo mese precedente, distinguendo tra clienti finali disalimentabili e clienti finali non disalimentabili;
- d) il tempo medio di pagamento da parte dei clienti serviti in salvaguardia, anche non continuativamente, negli ultimi 3 (tre) anni, distinguendo tra clienti finali disalimentabili e clienti finali non disalimentabili;
 - e) in alternativa a quanto indicato alle precedenti lettere c) e d), con riferimento all'ultimo mese dell'anno in cui si svolgono le procedure concorsuali per cui il dato risulta disponibile e distinguendo tra clienti finali disalimentabili e clienti finali non disalimentabili:
 - i) l'ammontare del credito in essere, al netto del credito oggetto di cessione, distinto in base agli anni di competenza del relativo fatturato; i dati devono essere riferiti all'anno in cui si svolgono le procedure concorsuali, a ciascuno dei due anni precedenti e, qualora disponibili, anche in forma aggregata, ai periodi precedenti i suddetti anni;
 - ii) il fatturato di competenza di ciascuno degli anni per cui l'informazione di cui al punto i) è disponibile;
 - f) sulla base degli ultimi dati disponibili riferiti all'anno in cui si svolgono le procedure concorsuali, il numero di punti di prelievo oggetto di richiesta di sospensione.”;
- ii. al comma 4.2, lettera b), le parole “comma 4.1.” sono sostituite dalle parole “comma 4.1.”;
 - iii. al comma 4.2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera c):
 - “c) distintamente per ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.2 del TIT:
 - 1. il numero dei punti di prelievo serviti in salvaguardia nei mesi di ottobre e novembre;
 - 2. la miglior stima del numero dei punti di prelievo che saranno serviti in salvaguardia nel mese di dicembre.”;
 - iv. al comma 4.3 le parole “4 novembre” sono sostituite dalle parole “9 novembre”;
 - v. dopo il comma 4.3 è aggiunto il seguente comma:
 - “4.3 bis Entro il 9 novembre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali Terna, con riferimento a ciascuna area territoriale di cui al comma 3.1, definisce l'ammontare delle garanzie finanziarie relative al contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia sulla base delle migliori stime dei clienti serviti in salvaguardia. A tal fine Acquirente Unico mette a disposizione di Terna le informazioni necessarie al computo di detta stima.”;

- vi. al comma 4.4, dopo le parole “di cui al medesimo comma” sono aggiunte le parole “e le informazioni di cui al comma 4.3 bis, distintamente per ciascuna area territoriale”;
- d) all’articolo 5:
 - i. al comma 5.2 le parole “30 settembre” sono sostituite dalle parole “14 ottobre”;
 - ii. al comma 5.3 le parole “15 ottobre” sono sostituite dalle parole “4 novembre” e le parole “e qualora l’Autorità non si pronunci entro tale termine, lo schema di Regolamento si intende approvato” sono soppresse;
 - iii. al comma 5.4 le parole “il 25 ottobre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali” sono sostituite dalle parole “il secondo giorno lavorativo successivo alla data, di cui al comma 5.3, di approvazione del Regolamento da parte dell’Autorità”;
 - iv. al comma 5.6 le parole “22 novembre” sono sostituite dalle parole “25 novembre”;
- e) all’articolo 6, comma 6.3 le parole “15 settembre” sono sostituite dalle parole “30 settembre”;
- f) all’articolo 7:
 - i. al comma 7.1, la lettera d) è sostituita dalla seguente lettera:
 - “ d) essere in possesso di un giudizio relativo alla rischiosità futura, fornito da primari organismi internazionali, pari ad almeno Baa3 (Moody’s Inverstor Services) o BBB- (Standard & Poor’s Corporation o Fitch Ratings)
 ovvero
 qualora il sopramenzionato giudizio relativo alla rischiosità futura sia soddisfatto dalla società controllante il soggetto istante, quest’ultimo deve essere in possesso di una lettera di garanzia rilasciata dalla controllante che esprima l’impegno, da parte di quest’ultima, a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto del soggetto istante
 ovvero
 qualora, in assenza di un singolo soggetto in posizione di controllo, il sopramenzionato giudizio relativo alla rischiosità futura sia soddisfatto da società non controllanti che però detengano una partecipazione nel capitale sociale del soggetto istante sufficiente a esercitarne, congiuntamente, il controllo, quest’ultimo deve essere in possesso di una lettera di garanzia rilasciata congiuntamente da tali società che esprima l’impegno, da parte di queste ultime, a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto del soggetto istante;
 ovvero
 qualora il sopramenzionato giudizio relativo alla rischiosità futura non sia soddisfatto da tutte le società partecipanti al RTI,

- le società del medesimo raggruppamento che non lo soddisfano devono essere in possesso di una lettera di garanzia rilasciata da una delle società partecipanti al medesimo raggruppamento aventi il requisito; tale lettera di garanzia deve esprimere l'impegno a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto delle società non aventi il requisito;”;
- ii. al comma 7.1, lettera e), la parola “Cassa” è sostituita con la parola “CSEA”;
 - iii. al comma 7.1, la lettera g) è sostituita dalla seguente lettera:
 - “ g) avere provveduto, entro la scadenza prevista dal contratto di dispacciamento, al completo versamento delle garanzie richieste da Terna per l'accesso al servizio per l'anno successivo a quello in cui hanno luogo le procedure concorsuali, con riferimento al contratto di dispacciamento relativo a clienti finali del mercato libero;”;
 - iv. al comma 7.3 le parole “al comma 7.1, lettera g)” sono sostituite dalle parole “ai commi 7.1, lettera g) e 7.4”;
 - v. dopo il comma 7.3 è inserito il seguente comma:
 - “ 7.4 Qualora la società che partecipa alla procedura concorsuale non sia anche utente del dispacciamento, il requisito di cui al comma 7.1, lettera g) deve essere soddisfatto dall'utente del dispacciamento che assicura l'esecuzione dei suoi contratti di somministrazione coi clienti finali.”;
- g) all'articolo 8:
 - i. ai commi 8.1, 8.2, 8.6 e 8.7 la parola “Cassa” è sostituita con la parola “CSEA”;
 - ii. al comma 8.4 le parole “comma 31.10” sono sostituite dalle parole “comma 31.4”;
 - h) all'articolo 10, il comma 10.2 è sostituito dal seguente comma:
 - “10.2 In relazione al periodo di esercizio del servizio di salvaguardia a partire dall'1 gennaio 2017, il meccanismo di reintegrazione di cui al comma 10.1 è definito dalla deliberazione 538/2016//R/eel.”.

Articolo 4 *Modificazioni al TIV*

4.1 Il TIV è modificato nei termini di seguito indicati:

- a) all'articolo 1, comma 1.1:
 - i) la definizione di “**Autorità**” è sostituita dalla seguente definizione:
 - “ • **Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;”;
 - ii) la definizione di “**Cassa**” è sostituita dalla seguente definizione:
 - “ • **CSEA** è la Cassa per i servizi energetici e ambientali;”;

- b) agli articoli 1, definizione di “elemento PPE¹” e di “elemento PPE²”, 15, 16, 16bis, 16ter, 21, 24, 26, 27 e 34 la parola “Cassa” è sostituita con la parola “CSEA”;
- c) dopo l’articolo 30 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 31

Misure per consentire l’operatività del nuovo esercente la salvaguardia

- 31.1 Entro il giorno lavorativo successivo all’individuazione da parte dell’Acquirente unico degli esercenti la salvaguardia ai sensi del comma 5.6 della deliberazione 337/07, Acquirente Unico comunica a Terna e alle imprese distributrici, ciascuna per quanto di proprio interesse, i nominativi degli esercenti la salvaguardia aggiudicatari del servizio.
- 31.2 Ai fini di quanto previsto al comma 4.12, ciascuna impresa distributtrice trasmette al nuovo esercente la salvaguardia copia del contratto di trasporto e l’ammontare delle relative garanzie finanziarie, per i punti di prelievo relativi ai clienti finali serviti in salvaguardia ubicati nell’ambito territoriale della medesima impresa:
 - a) entro il giorno 1 del mese di dicembre dell’anno di effettuazione delle procedure concorsuali, definendo l’ammontare delle garanzie sulla base del dato più aggiornato relativo ai predetti punti;
 - b) entro il primo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui al comma 9.1 dell’Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel, qualora alla data di cui alla precedente lettera a) nell’ambito territoriale della medesima impresa non vi siano punti di prelievo forniti in salvaguardia.
- 31.3 Ai fini di quanto previsto al comma 4.12, Terna comunica al nuovo esercente la salvaguardia l’ammontare delle garanzie finanziarie relative al contratto di dispacciamento, definite sulla base del dato più aggiornato relativo ai punti di prelievo dei clienti finali serviti in salvaguardia, entro il giorno 1 del mese di dicembre dell’anno di effettuazione delle procedure concorsuali. A tal fine Acquirente Unico mette a disposizione di Terna le informazioni necessarie.
- 31.4 Il nuovo esercente la salvaguardia, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla trasmissione da parte dell’impresa distributtrice e di Terna, ai sensi rispettivamente dei commi 31.2 e 31.3, è tenuto a comunicare all’Acquirente unico, con le modalità dal medesimo stabilite, l’avvenuto versamento delle garanzie finanziarie relative

- al contratto per il servizio di trasporto e al contratto per il servizio di dispacciamento.
- 31.5 Il SII provvede, secondo le tempistiche previste dalla vigente regolazione, ad includere, nei contratti di cui al comma 4.12, i punti di prelievo che saranno serviti dal nuovo esercente la salvaguardia.
- 31.6 Nell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali, il SII comunica al nuovo esercente la salvaguardia, entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del mese di dicembre, i punti di prelievo oggetto del servizio di salvaguardia nel mese di dicembre, indicando le seguenti informazioni:
- a) codice POD;
 - b) codice fiscale;
 - c) partita iva;
 - d) nome e cognome o ragione sociale;
 - e) indicazione dell'indirizzo di residenza / sede legale;
 - f) indirizzo di esazione;
 - g) indirizzo di posta elettronica o recapito di eventuale referente per le comunicazioni a cliente finale;
 - h) aliquota IVA;
 - i) accise applicabili;
 - j) codice tariffa di distribuzione;
 - k) potenza contrattualmente impegnata;
 - l) potenza disponibile;
 - m) trattamento del punto nel mese di dicembre ai sensi del TIS.
- 31.7 Coerentemente con la regolazione vigente di cui agli allegati A e B alla deliberazione 487/2015/R/eel in tema di disciplina degli *switching* ed attivazione dei servizi di ultima istanza, il nuovo utente riceverà, inoltre, comunicazione relativamente ai punti per i quali sia pervenuta una richiesta di attivazione del servizio di salvaguardia con efficacia dall'1 gennaio successivo. Coerentemente con la regolazione di cui al vigente TIS relativamente alla parte che disciplina gli obblighi informativi in capo al SII, l'utente del dispacciamento riceverà, altresì, l'elenco dei punti di prelievo che saranno inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente a partire dal mese di gennaio.
- 31.8 Nell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali, l'esercente la salvaguardia uscente comunica al nuovo esercente la salvaguardia, entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del mese di dicembre, l'energia elettrica prelevata in ciascuna ora, comunicata da Terna ai fini del calcolo dei corrispettivi di sbilanciamento di

- cui all'Articolo 40 della deliberazione 111/06 con riferimento agli ultimi 2 mesi disponibili.
- 31.9 La comunicazione di cui al comma 31.8 deve avvenire:
- a) attraverso il canale di posta elettronica certificata;
 - b) utilizzando formati elettronici non proprietari riconosciuti dai più diffusi software di elaborazione dati e che consentano l'immediata utilizzabilità dei dati trasferiti.
- 31.10 L'esercente la salvaguardia uscente comunica ai clienti finali serviti in salvaguardia, contestualmente alla fattura emessa nel periodo intercorrente tra la data di individuazione dei nuovi esercenti la salvaguardia di cui al comma 5.6 della deliberazione 337/07 e l'1 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle procedure concorsuali o, in assenza di fattura emessa in tale periodo, attraverso una comunicazione scritta:
- a) i dati identificativi del nuovo esercente la salvaguardia per l'area territoriale di competenza;
 - b) la data a partire dalla quale il medesimo cliente verrà servito dal nuovo esercente la salvaguardia;
 - c) che, ai sensi dell'Articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale 23 novembre 2007, in caso di mancato assolvimento del servizio di salvaguardia da parte del soggetto aggiudicatario di cui alla precedente lettera a) il servizio di salvaguardia per i punti di prelievo appartenenti all'area territoriale di competenza del medesimo soggetto verrà svolto transitoriamente, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità, dagli esercenti la maggior tutela.”.

Articolo 5

Modificazioni al TIT

- 5.1 All'articolo 63 del TIT, le parole “alla deliberazione 370/2012/R/eel” sono sostituite con le parole “alle deliberazioni 370/2012/R/eel, 456/2013/R/eel e 538/2016/R/eel”.

Articolo 6

Disposizioni transitorie e finali

- 6.1 L'Autorità conferisce mandato ad Acquirente Unico per la definizione della procedura di aggiornamento dell'RCU in seguito all'avvicendamento degli operatori esercenti la salvaguardia. Acquirente Unico notifica all'Autorità le soluzioni tecniche che si è scelto di adottare entro il 9 dicembre 2016.
- 6.2 Il presente provvedimento è trasmesso all'Acquirente unico, a Terna e a CSEA per i seguiti di propria competenza.

6.3 Il presente provvedimento, il TIV, il TIT e la deliberazione 337/07, come modificati dal presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

29 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni